

Le difficoltà delle gestioni dirette del SII (artt. 147 c.2 bis del D.Lgs. 152/2006)

Incontro con ANPCI e Comuni
19 aprile 2021

ART. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

- 1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
- 1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
- 2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
 - a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
 - b) unicità della gestione;
 - c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- 2-bis. **Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale**, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
 - a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
 - b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
- 3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Requisiti seconda eccezione: art. 147 c. 2bis lett b)

- 1) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
 - 2) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici;
 - 3) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
- Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

ATERSIR: primo caso di disciplina *dell'art. 147, comma 2-bis, lettera b*

- ***Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 69 del 12 dicembre 2016***
- *Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*
- Tiene conto:
- Parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0007069 del 18/04/2016) inerente l'interpretazione dell'art. 147, comma 2-bis

Linee guida Atersir (Del. C.AMB. 69/2016): Ambito oggettivo di applicazione dell'art.147 c.2bis lett. b)

- Le gestioni del servizio idrico ***in forma autonoma***, alle quali fa riferimento la lettera *b*) del comma 2-bis dell'art. 147, sono cioè le gestioni dirette del singolo Comune o le gestioni *in house*, assentite come più sopra precisato, che sono rimaste separate in modo legittimo dalla gestione affidata (o da affidare) al gestore unico di ambito e che, in presenza di determinate caratteristiche della risorsa idrica, vengono sottratte al principio di unicità della gestione reintrodotta dal decreto Sblocca Italia (cioè, tecnicamente, "salvaguardate") e formalmente collocate "fuori" dall'ambito territoriale organizzato dall'Ente di governo dell'ambito).
- **gestione integrata dei tre segmenti del servizio: acquedotto, fognatura e depurazione**

Linee guida Atersir (Del. C.AMB. 69/2016): Requisiti A e B

A. Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate

B. Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Il Comune al momento di presentazione dell'istanza dovrà:

- documentare l'approvvigionamento idrico da **fonti qualitativamente pregiate**, ovvero sia da sorgenti o falde *“caratterizzate dal possedere, sin dall'origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità o, in taluni casi, pressoché inesistenti, al fine di rendere l'acqua distribuita conforme ai parametri di qualità per l'uso potabile di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.”* (cfr. parere ministeriale);
- riportare su base cartografica l'esatta **ubicazione delle sorgenti**, evidenziando e dimostrando che le stesse ricadono in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Linee guida Atersir (Del. C.AMB. 69/2016): Requisito C

C. Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Al fine della valutazione dell'utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico si è proceduto alla selezione di un set di parametri che consentano di giudicare l'*efficienza* intesa come:

- utilizzo della risorsa **senza "sprechi"** della stessa;
- utilizzo della risorsa nel **rispetto della tutela dei corpi idrici**;
- utilizzo della risorsa nel **rispetto della normativa vigente** (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".)


Regioni	N. Comuni	Popolazione	Minori introiti tariffari applicando theta 0,9
Abruzzo	17	53.416	1.146.456
Calabria	289	983.878	23.613.072
Campania	415	2.280.333	47.582.314
Emilia-Romagna	1	2.300	55.200
Lazio	145	559.494	9.031.380
Liguria	65	245.994	4.708.596
Lombardia	90	432.108	8.948.736
Marche	2	1.535	36.840
Molise	1	1.480	17.760
Piemonte	86	320.374	7.495.512
Puglia	24	117.861	2.828.664
Sardegna	29	149.740	3.593.760
Sicilia	236	1.587.210	32.694.840
Toscana	2	2.395	28.740
Valle d'Aosta	58	71.085	853.020
Veneto	5	20.979	503.496
Totale complessivo	1465	6.830.182	143.138.386

(Fonte: elaborazione Acquainfo.it su dati ARERA - 2015)

L'attività regolatoria dell'ARERA nei confronti dei Comuni che gestiscono direttamente i servizi idrici ha visto l'applicazione di una riduzione tariffaria del 10% per circa 1465 Comuni inadempienti per quanto riguarda la trasmissione dei dati, ma con tariffe deliberate prima del 2012, ossia nel periodo in cui le competenze di controllo non erano in capo all'Autorità. Determinando quindi minori introiti tariffari complessivamente pari a circa 143 milioni di euro nel periodo regolatorio 2012-2015.


Nel 2021 le gestioni comunali ancora presenti sono circa 1500 (considerando anche un solo servizio del SII).

GESTIONI E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO



Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

Lo stato della regolazione del SII





Autorità	Atti e provvedimenti	Comunicazione e stampa	Dati e documenti	Amministrazione trasparente	Consumatori	Operatori
-----------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------

Home / Operatori / **Servizi idrici**

Testi integrati

MTI-3 Metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio	580/2019/R/idr
REMSI - Regolazione della morosità	311/2019/R/idr
RQTI - Regolazione della qualità tecnica	917/2017/R/idr
RQSII - Regolazione della qualità contrattuale	655/2015/R/idr
TIBSI - Bonus sociale idrico	897/2017/R/idr
TICSI - Corrispettivi servizi idrici	665/2017/R/idr
TICO - Conciliazione	209/2016/R/com
TIMSII - Misura	218/2016/R/idr
TIUC - Unbundling contabile	137/2016/R/com

https://www.arera.it/it/operatori/idr_testintegrati.htm

ARERA 218/2916 TIMSI (misura)

Articolo 7

Obblighi di raccolta delle misure di utenza

- 7.1 Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
- a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
 - b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.
- 7.2 Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:
- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
 - b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

ARERA 218/2916 TIMSI (misura)

Articolo 10

Calcolo del consumo medio annuo

10.1 Il Consumo medio annuo (Ca) è definito per ciascun utente finale come segue:

$$Ca = \frac{mis2 - mis1}{Ng} \times 365 \times D\% \text{ dove:}$$

- Ng è il numero di giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta di $mis1$ e $mis2$;
 - $mis2$ rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura);
 - $mis1$ rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore antecedente a $mis2$, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura), tale che Ng sopra definito sia pari ad almeno 300 giorni solari;
 - $D\%$ è il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3 anni osservato fino all'anno precedente nell'ATO di competenza.
- 10.2 Il gestore è tenuto a effettuare la determinazione del coefficiente Ca , a valere per l'anno $a+1$, per ciascun utente finale una volta all'anno entro il 31 luglio.
- 10.3 In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari per la determinazione del coefficiente Ca , i gestori procedono a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore.

Del ARERA 655/2015 - RQSII: standard specifico

Indicatore	Livello specifico
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici senza sopralluogo di cui all'Articolo 5	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci fognari senza sopralluogo di cui all'Articolo 6	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici con sopralluogo di cui all'Articolo 5	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci fognari con sopralluogo di cui all'Articolo 6	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 8	15 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 9	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'Articolo 10	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura di cui all'Articolo 11	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura con modifica della portata del misuratore di cui all'Articolo 11	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità di cui all'Articolo 12	2 giorni feriali
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente finale di cui all'Articolo 14	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione della voltura di cui all'Articolo 17	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo di cui all'Articolo 19	10 giorni lavorativi

Indicatore	Livello specifico
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo di cui all'Articolo 19	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 23	10 giorni lavorativi
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati di cui all'Articolo 26	3 ore
Tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore di cui all'Articolo 28	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco di cui all'Articolo 29	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio di cui all'Articolo 29	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di sostituzione del misuratore di cui all'Articolo 30	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione di cui all'Articolo 31	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione, di cui all'Articolo 32	10 giorni lavorativi
Tempo massimo per l'emissione della fattura di cui all'Articolo 36	45 giorni solari
Periodicità minima di fatturazione di cui all'Articolo 38	Cfr. comma 38.1
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti di cui all'Articolo 46	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni di cui all'Articolo 47	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui all'Articolo 43	60 giorni lavorativi
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione di cui all'Articolo 64	5 giorni lavorativi
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione di cui all'Articolo 65	5 giorni lavorativi

RQSII: deroghe per i piccoli Comuni

RQSII	Comuni < 1000 ab.	Altri Gestori
<p>Articolo 52</p> <p>Diffusione e orario degli sportelli</p>	<p>orario minimo di apertura degli sportelli non inferiore alle 5 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato (30H sett.)</p>	<p>a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi; b) non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8:00 – 13:00 il sabato. (44H sett.)</p>
<p>Articolo 53</p> <p>Tempo di attesa agli sportelli</p>	<p>esentati dal monitoraggio dei due indicatori generali relativi agli sportelli</p> <p>Quindi NON serve "gestore code"</p> <p>Quindi NON devono dotarsi di specifico software</p>	<p>Il tempo di attesa agli sportelli è il tempo (in minuti), intercorrente tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico, ritirando il biglietto dal "gestore code", e il momento in cui il medesimo viene ricevuto.</p>
<p>Articolo 55</p> <p>Obblighi dei servizi telefonici privi di albero fonico</p> <p>comma 2</p> <p>Non è esplicitato, ma tali deroghe dovrebbero valere anche nel caso in cui serv. Telefonici dotati di albero fonico</p>	<p>a) tenuti a garantire un orario minimo di apertura del servizio telefonico non inferiore alle 4 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato (24H sett.)</p> <p>b) esentati dall'obbligo previsto al comma 55.1, lettera d), e dal monitoraggio degli indicatori di cui all'Articolo 57 (AS), all'Articolo 58 (TMA) e all'Articolo 59 (LS).</p> <p>Quindi NON devono dotarsi di call center (sistema telefonico in grado di misurare ad es. tempi di attesa..)</p> <p>Quindi NON devono monitorare gli indicatori di cui all'Articolo 57, all'Articolo 58 e all'Articolo 59.</p>	<p>garantire un orario di apertura del servizio telefonico di assistenza con presenza di operatori per un numero minimo settimanale di 35 ore;</p> <p>dotarsi di call center (come definito all'Articolo 1) e rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici di cui all'Articolo 57, all'Articolo 58 e all'Articolo 59.</p>

Del. ARERA 917/2017 – RQTI

Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato



Standard specifici

Indicatori di continuità del servizio di acquedotto

N.	Indicatore	Standard specifico
S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore

- Condizioni richieste dalla normativa vigente → dPCM 29 aprile 1999 «Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato»
- Indennizzo automatico agli utenti in caso di mancato rispetto degli standard specifici:
 - pari a 30 euro incrementabile al doppio o al triplo proporzionalmente al ritardo accumulato
 - valorizzato per ciascun utente finale, facendo riferimento agli utenti indiretti per le utenze condominiali (rafforzamento della tutela)
 - non va corrisposto se, al medesimo utente, è già stato riconosciuto due volte nell'anno solare per mancato rispetto del medesimo standard
 - modalità coerenti con le disposizioni relative alla regolazione della qualità contrattuale (RQSII)
- Possibilità di istanza, adeguatamente motivata, se l'onere generato dal riconoscimento degli indennizzi è tale da compromettere la continuità gestionale

Prerequisiti

➔ Identificano criticità di sistema da superare

condizioni richieste
dalla normativa

Disponibilità e affidabilità
dei dati di misura

- valutato mediante soglie minime di misura (distinte per misura di processo e di utenza) per la determinazione del volume di perdite totali
 - *non ammessa istanza di deroga temporanea per M1-Perdite idriche*

Conformità alla normativa
sulla qualità dell'acqua
distribuita agli utenti

- effettuazione dei controlli della qualità dell'acqua distribuita ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. (relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano)
 - *non ammessa istanza di deroga temporanea per M3*

Conformità alla normativa
sulla gestione delle acque
reflue urbane

- assenza di agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea in materia di fognatura e depurazione per non conformità alla Dir. 91/271/CEE (concernente il trattamento delle acque reflue urbane)
 - *non ammessa istanza di deroga temporanea per il pertinente M4, M5, M6*

Disponibilità e affidabilità
dei dati di qualità tecnica

- rispondenza a criteri di validazione, completezza, correttezza, coerenza con il Programma degli Interventi e certezza dei dati
 - *da valutare condizioni di non completa conformità al prerequisito sull'affidabilità del dato tecnico, con riferimento alla sola annualità 2016*

Fatto salvo quanto previsto dal meccanismo delle istanze:

In mancaza dei prerequisiti:



il gestore è **escluso dai meccanismi di incentivazione**

Prerequisito 1

Disponibilità e affidabilità
dei dati di misura

- valutato mediante soglie minime di misura (distinte per misura di processo e di utenza) per la determinazione del volume di perdite totali
 - *non ammessa istanza di deroga temporanea per M1-Perdite idriche*

Soglie minime di misura per la determinazione del volume di perdite totali:

- 70% della sommatoria dei volumi di processo, presi ognuno in valore assoluto, **misurati**; tali volumi si considerano misurati se, per almeno l'80% dell'anno a cui sono riferiti, **provengono da letture effettuate sui misuratori**;
- 90% della sommatoria dei volumi di utenza **misurati**; tali volumi si ritengono misurati se relativi ad utenti dotati di misuratore e per i quali si abbia **almeno un consumo derivante da misura validata (da lettura o autolettura) nell'anno a cui sono riferiti i volumi o nell'anno precedente**.

STANDARD GENERALI E INDICATORI DI POSIZIONAMENTO

ID	STANDARD GENERALI - MACRO-INDICATORI	ID	S.G. - Indicatori posizionamento
M1	Perdite idriche - associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica	G1.1	Quota dei volumi misurati
M2	Interruzioni del servizio - associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento (attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione dall'anno 2020)	G2-1	Disponibilità di risorse idriche
M3	Qualità dell'acqua erogata – associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano	G3.1	Numerosità dei campioni analizzati
		G3.2	Applicazione del modello Water Safety Plan
M4	Adeguatezza del sistema fognario - è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue	G4.1	Rotture annue di fognatura per chilometro di rete ispezionata
M5	Smaltimento fanghi in discarica - associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi	G5.1	Assenza di agglomerati oggetto della procedura di infrazione 2014/2059
		G5.2	Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto
		G5.3	Impronta di carbonio del servizio di depurazione
M6	Qualità dell'acqua depurata" (M6), cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato alla linea acque	G6.1	Qualità dell'acqua depurata - esteso
		G6.2	Numerosità dei campionamenti eseguiti
		G6.3	Tasso di parametri risultati oltre i limiti

Registri della RQTI

Registri della RQTI

Indice:

ACQUEDOTTO

Macro indicatore M1 Software originale

M1.1 - Registro dei volumi di processo

M1.1 - Letture di processo

M1.2 - Registro dei volumi di utenza

M1.2 - Letture di anagrafica

Macro indicatore M2

M2.1 - Registro delle interruzioni

M2.1.1 - Registro delle interruzioni - lista utenze coinvolte

Macro indicatore M3

M3.1 Registro delle ordinanze di potabilità

M3.2 Registro dei campionamenti e parametri

FOGNATURA

Macro indicatore M4

M4.1 Registro degli allagamenti e sversamenti

M4.2 Registro degli scaricatori di piena

DEPURAZIONE


Macro indicatore M5

M5.1 Registro dei fanghi di depurazione

Macro indicatore M6

M6.1 Registro della qualità dell'acqua depurata

ARERA 665/2017 TICSI (Riforma struttura corrispettivi)



ARERA 665/2017 TICSI (Riforma struttura corrispettivi)

TICSI: Tariffa pro capite per l'utenza domestica residente

Quota variabile

➤ **Servizio di acquedotto**, quota variabile è articolata per fasce di consumo, distinguendo:

- una **fascia di consumo annuo agevolato** (determinata con il criterio pro capite);
- una **fascia a tariffa base**;
- **da una a tre fasce di eccedenza** cui applicare tariffe crescenti.

➤ **Servizio di fognatura e depurazione**, la quota variabile è proporzionale al consumo ma non articolata per fasce.

Quota fissa è indipendente dal consumo, non articolata per fasce, suddivisa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Usi diversi definita articolazione analoga ad esclusione della tariffa agevolata

Struttura generale dell'articolazione tariffaria per utenza domestica

Quota variabile acquedotto			
	€/mc	classe di consumo (mc)	
		da	a
Tariffa agevolata	T_{agev}^a	0	q_a
Tariffa base	T_{base}^a	$q_a + 1$	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^a	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^a	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^a	$q_{e2} + 1$	$> (q_{e2} + 1)$
Quota variabile fognatura (€/mc)			
Tariffa Fognatura	Tf^a		
Quota variabile depurazione (€/mc)			
Tariffa Depurazione	Td^a		
Quota fissa (€/anno)			
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^a		
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^a		
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^a		

CSEA: Prospetto aliquote componenti tariffarie del settore idrico - Anno 2020

•**UI1**: per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo;


•**UI2**: per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo;

•**UI3**: per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo;

•**UI4**: per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, espressa in centesimi di euro per metro cubo.

Componente	Servizio	Aliquota (c€/m3)
UI1	Acquedotto	0,4
	Fognatura	0,4
	Depurazione	0,4
UI2	Acquedotto	0,9
	Fognatura	0,9
	Depurazione	0,9
UI3	Acquedotto	0,5
	Fognatura	0,5
	Depurazione	0,5
UI4	Acquedotto	0,4
	Fognatura	0,4
	Depurazione	0,4

CSEA: Prospetto aliquote componenti tariffarie del settore idrico – 2013-2020



**Schema di convergenza ex MTI-3
(art. 31 Del. Arera n. 580/2019)**

**Le prime approvazioni in Italia: Comune di Pietrarubbia e
Comuni Riuniti srl (Comune di Montecopiolo)**

Schema regolatorio di convergenza: corredo informativo completo o parziale

Nei casi di cui alle lettere **a)** e **b)** dell'art. 31.6, il moltiplicatore tariffario si calcola come:

$$g^a = (1 + \alpha Y)$$

fattore di aggregazione α pari a:
- 1,5 in caso di avvio di processi di aggregazione del gestore unico d'ambito;
- 1 in assenza di tali processi.

fattore di incremento Y , per ciascun anno, in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente, il cui riconoscimento è subordinato al rispetto dell'art. 31.9.

Y è determinato con le seguenti modalità:

ANNO 1 pari a 5%
ANNO 2 pari a 4%
ANNO 3 pari a 3%
ANNO 4 pari a 2%

ex art. 31.9 All. A Del. 580/2019/R/IDR

La valorizzazione della componente Y presuppone l'**assolvimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito competente dei seguenti obblighi**:

- per il **primo anno** di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:
 - la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
 - la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;
 - l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ex art. 22 RQTI
- per il **secondo anno**:
 - l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 del presente Allegato [All. A Del. 580/2019/R/IDR];
 - la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR [TICSI]);
- per il **terzo anno**, l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;
- per il **quarto anno**, l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI.

Ove fosse riscontrata l'assenza di almeno uno degli obblighi il **soggetto gestore ricadrebbe nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio** (ex art. 5.8 Del 580/2019/R/IDR)

Schema regolatorio di convergenza: corredo informativo assente

Nei casi di cui alla lettera **c)**: $VRG_{conv}^a = Capex_{conv}^a + CO^S_{conv}$

rappresenta vincolo ai ricavi (VRG) del gestore per il quale non si dispone di un corredo informativo completo

corrisponde al costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza ed posto pari a $16\% \times Capex_{conv}^a$

corrisponde a estremo superiore del costo operativo stimato pro-capite del *Cluster A*, rappresentato nella matrice di cui al comma 17.1, ed è **pari a 74 €/ab, incrementato del 10%**

Una volta calcolato il VRG_{conv}^a , **tenuto conto dei vincoli del TICSI, il soggetto competente determina la coerente**, in termini di ricavi attesi, **articolazione dei corrispettivi. In caso di inerzia, l'Autorità provvede**, con successivo provvedimento, **a definire l'articolazione tariffaria** applicabile per l'utenza domestica residente e l'articolazione tariffaria per le altre tipologie d'utenza, da applicare temporaneamente fino alla definizione della nuova struttura dei corrispettivi.

Nell'ambito dell'istanza di cui all'art. 31.3 l'EGA può proporre, motivandola adeguatamente, una diversa allocazione temporale degli obblighi previsti in tema di rimodulazione dell'articolazione tariffaria

Delibera EGA



Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DI AMBITO

N. 23

del 30-12-2020

Oggetto: Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione Comune di Pietrarubbia.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11:00, in modalità videoconferenza da remoto, si è riunita l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino (A.A.t.o.), giusta regolare convocazione recapitata ai componenti dell'Assemblea in tempo utile, al fine di trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno della presente seduta.

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di validare i dati relativi ai ricavi tariffari ed i dati di costo e di qualità forniti dal gestore Comune di Pietrarubbia per l'adozione dello schema di convergenza;
- 3) di approvare la formulazione di motivata istanza all'ARERA per l'accesso allo schema regolatorio di convergenza per la gestione in economia Comune di Pietrarubbia, mediante la trasmissione della presente e relativi allegati, dando atto che:
 - a) la gestione in oggetto rientra nella casistica di cui alla lettera a) dell'art.31.6 del MTI-3, cui consegue che i moltiplicatori tariffari applicabili negli anni 2020/2023 sono quelli riportati nella tabella in allegato n.3 alla presente;
 - b) la gestione ha sottoscritto il cronoprogramma degli obblighi di cui all'art.31.9 del MTI-3, a garanzia del rispetto delle tempistiche previste per l'adempimento;
 - c) la gestione ha presentato il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio per il periodo regolatorio 2020/2023;
- 1) di incaricare il Direttore di tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento ed in particolare della trasmissione all'ARERA della predisposizione tariffaria 2020-2023, per la definitiva approvazione, secondo le disposizioni di cui all'art.5.3 lett. d) della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, nonché a recepire eventuali prescrizioni disposte da ARERA in sede di approvazione della stessa;
- 2) di approvare che il gestore è tenuto ad applicare con decorrenza 1 gennaio 2020 le tariffe massime come derivanti dal presente provvedimento, nelle more della definitiva approvazione da parte dell'ARERA;
- 3) di dare atto che la presente proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall'art.49 del D. Lgs. 267/2000;
- 4) di dare atto che la presente non comporta oneri a carico del bilancio dell'AAto e non necessita del parere di regolarità contabile;

Cronoprogramma

COMUNE DI PIETRARUBBIA Prov. Di Pesaro e Urbino

CRONOPROGRAMMA per l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 31.9 dell'allegato A alla delibera ARERAn.580/2019/r/idr, "Metodo Tariffario Idrico 2020-2023" (MTI-3).

Ai sensi del combinato disposto dell'art.31.9 e (dell'art.31.10 – eventuale-), del MTI-3, il/la sottoscritta Paolini Maria Assunta, in qualità di Sindaco/ legale rappresentante del Comune di Pietrarubbia

1) si impegna ad osservare il seguente cronoprogramma* per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 31.9 del MTI-3:

▪ **Entro l'anno2020:**

- a) la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
- b) la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;
- c) l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 22 della RQTI;

▪ **Entro l'anno 2021:**

- a) l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio, come definito al comma 1.1 del MTI-3;
- b) la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR);

▪ **Entro l'anno 2022:**

- a) l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII

▪ **Entro l'anno 2023:**

- a) l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI".

**NOTArisulta possibile proporre una diversa allocazione temporale degli obblighi di cui all'art.31.9, a fronte di adeguata motivazione, ai sensi dell'art.31.10 del MTI-3*

**Raccolta dati ai fini del calcolo dello
Schema di convergenza
ai sensi dell'art. 31.6 lettera a)**

Comune di _____ – DATI FUNZIONE DI COSTO

Componente	Descrizione	Dati 2016	Note
Costo energia elettrica	Costo della fornitura dell'energia elettrica sostenuto dal gestore	15.413	È disponibile una quadratura di tale importo rispetto alle fonti contabili?
Consumo energia elettrica	Consumo di energia elettrica sostenuto	28.854	OK fornito resoconto
Costo del lavoro	Costo del personale dedicato al Servizio Idrico Integrato	26.445	È disponibile una quadratura di tale importo rispetto alle fonti contabili?
Popolazione servita (n. abitanti residenti serviti)		1.105	Motivare le differenze tra i 2 dati
Popolazione servita acquedotto (PRA)	Popolazione residente servita dal servizio di acquedotto	2.395	
Abitanti equivalenti servizio depurazione	Rappresenta il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BODS) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. In alternativa, riportare la popolazione residente servita dal servizio di depurazione	2.435	--
Costi acquisto all'ingrosso	Costi acquisto all'ingrosso	0	--
Volumi A20	Volume di acqua fatturato	149.528	--
Lunghezza della rete	Estensione totale delle condotte d'acquedotto gestite	70	E' comprensiva della lunghezza degli allacci?
Popolazione fluttuante		185	Con quale metodo è stata calcolata? Dovrebbe essere individuata in corrispondenza del giorno di massima affluenza annuale (ex MTT)
PREQ1_4	Variabile che rappresenta la Disponibilità e affidabilità dei dati di misura, di cui all'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI) e la Disponibilità e affidabilità degli ulteriori dati di qualità tecnica, di cui all'art. 23 della citata disposizione	1	--
PREQ3	"Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane", di cui all'art. 22 della RQTI	0	--
M1a	Macro-indicatore "Perdite idriche lineari", come definito all'art. 7 della RQTI	0,14	--

Allegato 3

Gestione in economia (comuni montani): Comune di Pietrarubbia

	2020	2021	2022	2023
Tipologia di schema adottato da foglio "Input per calcoli finali"	Schema regolatorio di convergenza, comma 31.6 sub a)			

Moltiplicatore tariffario 2020/2023

	2020	2021	2022	2023
§	1,050	1,040	1,030	1,020
Fattore di aggregazione α	1,0	1,0	1,0	1,0
Fattore di incremento Υ	5%	4%	3%	2%

Bologna, 11 dicembre 2019

Spett.le ARERA
Direzione Servizi Idrici

OGGETTO: osservazioni ai DCO n. 480/2019 e n. 402/2019

L'Osservatorio Gocce d'acqua si pone l'obiettivo di tutelare, sostenere e assistere i Comuni che gestiscono direttamente ed autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente.

Nel corso del 2019, l'Osservatorio Gocce d'Acqua, ha raggiunto quota 35 adesioni: prevalentemente Comuni di montagna con meno di 1000 abitanti, quindi rientranti nella eccezione al gestore unico d'ambito prevista dall'art. 147 comma 2 bis lett. a) del Testo Unico Ambientale. Sono inoltre presenti un paio di Comuni rientranti invece nel caso previsto dalla lett. b) che hanno presentato istanza di riconoscimento al loro EGA di appartenenza.

Sulla base delle disposizioni vigenti, anche le gestioni comunali (riconosciute dall'EGA), sono tenute all'applicazione dell'intero pacchetto regolatorio Arera. Però queste sono realtà piccole, piccolissime, dove spesso sono presenti pochi dipendenti, oltre al sindaco, per adempiere alle numerose competenze comunali. Pertanto, sono attualmente in estrema difficoltà di fronte ad una regolazione evidentemente non tarata su questi piccoli gestori. Si segnala in particolare l'impossibilità applicativa di buona parte della regolazione sulla qualità tecnica (RQTI).

DCO 480/2019:

Q34. Si condivide l'ampliamento del perimetro di applicazione dello schema regolatorio virtuale anche alle situazioni caratterizzate da una perdurante e significativa carenza di informazioni indipendentemente dall'eventuale avvio di processi di integrazione delle gestioni? Motivare la risposta.

Si condivide pienamente questa maggiore flessibilità nell'impiego dello schema regolatorio virtuale, estendendone la possibilità di impiego anche a quei casi in cui non siano stati deliberati processi di integrazione gestionale.

Si auspica però l'estensione dello schema virtuale anche ai Comuni che gestiscono direttamente ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale, oppure la previsione di una regolazione semplificata per tali Gestori, al fine di tendere verso l'applicazione graduale delle prescrizioni ARERA nonché all'acquisizione dei dati minimi necessari alla determinazione della frontiera efficiente dei costi. Infatti, i dati forniti dai Comuni risultano spesso difficilmente validabili per i seguenti motivi:

- Applicazione della contabilità finanziaria e non della contabilità economica;
- Riferimento diretto al servizio idrico integrato, ossia, l'assenza di una contabilità analitica con la separazione dei costi del SII da quelli delle altre attività svolte dal Comune;
- Quasi assente individuazione e quantificazione dei costi amministrativi pertinenti al SII;
- Impossibilità alla c.d. stratificazione dei cespiti idrici (con particolare riferimento all'ammortamento ante 2011).

Q35. Si condividono le modalità di calcolo della componente VRG_{vvt} ? Si ritiene che la soglia ipotizzata nel caso di carenza informativa di cui al punto 8.6 sia adeguata a sostenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione? Motivare la risposta.

Si condivide parzialmente. Nell'ottica di piena collaborazione e trasparenza, si evidenzia che applicando la formula indicata al punto 8.5 ai Comuni associati all'Osservatorio Gocce d'acqua, per i quali sono disponibili tutti i dati, ne risulta un costo operativo stimato nettamente superiore rispetto a Gestori di dimensione maggiore.

Si riporta a supporto una tabella con una parte dei Comuni associati (a breve sarà possibile ampliare il campione analizzato):

COMUNE	A	B	C	D	E	F
Abitanti res	631	419	1036	256	3100	678
Cos TOT pro capite	195	144	114	171	139	120
Cos TOT	122.756,50	60.145,33	117.588,12	43.730,01	431.163,63	81.331,27
ln (CO s TOT)	11,72	11,00	11,67	10,69	12,97	11,31
PE (espresso in €/kWh)	0,20749909	0,18223	0,20000	0,21000	0,18286	0,23200
PL (espresso in €/PRA+A.E.)	45,98	42,96	24,13	50,78	4,19	38,36
WS (espresso in €/mc)	0,44212	0	0	0	0	0
V (espresso in mc)	39.100	25.963	92.000	22.900	348.000	26.710
L (espresso in km)	33	27	24	29	434	23
Pa	639	427	1.041	257	6.850	703
AE	681	427	1041	257	3125	703
PREQ1_4	0	1	1	1	1	1
PREQ3	0	0	0	0	0	0
M1a (espresso in mc/km/gg)	2,22	24	23	2,79	21	26


Infine, nel caso in cui non sia possibile determinare CO_{tot} si ritiene che la valorizzazione pari a 74 euro/ab incrementato del 10%, mediamente non permetta la completa copertura dei costi di esercizio: per i dati in nostro possesso tale valore dovrebbe avvicinarsi a quota 100 euro/ab.

Previsione normativa
delle gestioni dirette del
SII:

- art. 147 comma 2 bis

Salvaguardia:
riconoscimento
formale della
gestione diretta
da parte
dell'EGA

Lo stato della regolazione del SII



OBIETTIVO:
REGOLAZIONE
SEMPLIFICATA PER LE
GESTIONI DIRETTE

Obiettivi riunione 19 aprile 2021:

- Incontro con Collegio Arera
- Richiesta di adesione dell'ANPCI all'Osservatorio Arera;
- Istituzione Tavolo tecnico Anpci, Gocce d'acqua, Rappresentanti Comuni per analizzare approfondire specifici temi regolatori e proporre semplificazioni ad Arera
- Incontro con Capigruppo Parlamentari per modificare l'art. 147 D.Lgs 152/2006 e prevedere (già a livello normativo) una regolazione semplificata per i piccoli comuni.

SCHEMA DI CONVERGENZA
ex art. 31 All. A Del. 580/2019/R/IDR

2020

2021

2022

2023

Grazie per l'attenzione

Gerardino Castaldi

Osservatorio Gocce d'Acqua

Cell. 331 1079334

castaldi@acquainfo.it

www.goccedacqua.it



Laboratorio Utilities & Enti Locali srl

Centro Direzionale via Ilio Barontini n. 20 (p. terra)

40138 Bologna

T. 051-240084 F. 051-240085

www.luel.it

www.acquainfo.it

Newsletter L'HUB. Per ricevere aggiornamenti periodici sui servizi pubblici locali è possibile iscriversi qui:

<http://www.acquainfo.it/registrazione-newsletter.html>